

Delibera: 4 / 2013 del 29/01/2013

SOCIETA' IPPICA DI CAGLIARI

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

E' costituita una Società responsabilità limitata corrente sotto la denominazione sociale "Società Ippica di Cagliari S.r.l.".

Articolo 2

La Società ha sede in Cagliari, presso l'Ippodromo del Poetto.

Con deliberazione dell'Assemblea potranno essere istituite sedi secondarie.

Articolo 3

La Società ha per oggetto la promozione e lo sviluppo del cavallo sardo e dello sport ippico in Sardegna, favorendo l'allevamento di cavalli da sella e lo svolgimento delle manifestazioni sportive.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà:

- istituire e gestire in Cagliari un ippodromo tecnicamente organizzato per lo svolgimento di manifestazioni sportive ippiche in genere;
- indire, promuovere ed organizzare manifestazioni ippiche sociali, locali, regionali, interregionali e nazionali per cavalli di ogni razza e paese con particolare riguardo ai cavalli di razza sarda, ed altre manifestazioni ed attività

Delibera: 4 / 2013 del 29/01/2013

sportive in genere;

- indire, promuovere ed organizzare corse di cavalli di qualunque genere, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scommesse;
- promuovere e gestire scuole ippiche per l'insegnamento dell'equitazione.

La Società può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca. Potrà infine assumere interessenze e partecipazioni in altre Società ed enti aventi scopo analogo od affine al proprio.

Articolo 4

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte ovvero anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

I soci che non hanno concorso alla deliberazione di proroga hanno diritto di recedere dalla Società.

Articolo 5

Il capitale sociale è fissato in euro 257.112,48 (duecentocinquantesette milacentododici virgola quarantotto) suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C..

Delibera: 4 / 2013 del 29/01/2013

Il capitale sociale è preordinato al conseguimento dell'oggetto sociale e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e/o crediti a mente degli articoli 2464 e seguenti del codice civile.

Articolo 6

Le partecipazioni sono divisibili ed il loro trasferimento per atto tra vivi è consentito liberamente, salvo il diritto di prelazione spettante a ciascun socio in caso di alienazione a titolo oneroso.

Il socio che intenda alienare tutte o parte delle proprie quote dovrà darne, quindi, comunicazione agli altri soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando le modalità dell'alienazione.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato a parità di condizioni dagli altri soci nel termine di trenta giorni prorogabili, a richiesta del socio che intenda acquistare, di ulteriori trenta giorni decorrenti dalla data in cui la raccomandata con avviso di ricevimento sia stata consegnata dall'ufficio postale.

Ove più soci intendano esercitare il diritto di prelazione le quote saranno ripartite tra i richiedenti in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute.

Il trasferimento effettuato in violazione delle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della Società e degli altri soci i quali avranno diritto di riscattare le

Delibera: 4 / 2013 del 29/01/2013

quote dall'acquirente entro sessanta giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento.

Qualora nessun socio eserciti la prelazione, il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione è subordinato al gradimento degli altri soci.

Il gradimento dei soci si considera prestato nel caso al socio alienante non pervenga comunicazione del diniego entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma secondo.

La decisione di diniego del gradimento viene adottata per iscritto, con metodo assembleare, da parte dei soci che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione alla società, esclusa dal computo la quota del socio che intende alienare.

In tal caso il trasferimento potrà essere effettuato a detto acquirente designato alle condizioni indicate nell'originaria offerta entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione degli altri soci al socio che intende alienare.

ASSEMBLEA

Articolo 7

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova

Delibera: 4 / 2013 del 29/01/2013

dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano si applica il disposto dell'articolo 2364 ultimo comma del codice civile.

Articolo 8

Per il diritto di intervento e di rappresentanza in assemblea, per la costituzione e competenza dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni, si applicano le norme di legge.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano i soci dissenzienti.

Articolo 9

Le assemblee dei soci sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza di questi, da persona designata dall'assemblea.

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria della Società.

Articolo 10

Delibera: 4 / 2013 del 29/01/2013

L'amministrazione della società, in adeguamento a quanto previsto dall'art. 4, del D.L. 6/7/2012 n. 95, è affidata, secondo quanto deliberato dalla Assemblea all'atto della nomina, ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime.

I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione e alla società di appartenenza.

Gli amministratori possono essere scelti anche fra non soci.

Articolo 11

Il consiglio di amministrazione, scegliendo tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, provvede alla nomina di un presidente, ed altresì di un vice presidente con i medesimi poteri in funzione vicaria.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado o specie di giurisdizione; e gli adempie le funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto, cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, dirige il personale ed ha la firma della corrispondenza.

Delibera: 4 / 2013 del 29/01/2013

I medesimi poteri spettano al vice presidente in caso di assenza e/o impedimento del presidente.

Articolo 12

Gli amministratori rimangono in carica per la durata di tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio viene presieduto dal vice presidente, ovvero dall'amministratore più anziano di età.

Il consiglio può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 13

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi solo nell'ambito del territorio nazionale e sono convocate dal presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ovvero quando gliene sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, per mezzo di raccomandata da spedirsi almeno quattro giorni prima della data fissata o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma da spedirsi almeno due giorni prima.

Articolo 14

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delibera: 4 / 2013 del 29/01/2013

Articolo 15

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, eccetto quelli specificamente riservati dalla legge all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione entro i limiti di legge può delegare ad uno o più amministratori determinati poteri nell'ambito di quelli ad esso spettanti e nei limiti di legge.

Il consiglio di amministrazione può, nelle forme di legge, nominare procuratori, determinandone attribuzioni e poteri.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 16

1. Quando la nomina dell'organo di controllo non è obbligatoria, ai sensi dell'art. 2477 del c.c., con decisione dei soci può essere nominato un sindaco unico, con funzioni anche di revisore legale dei conti ed iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea, ai sensi dell'art. 2477, 2 e 3 comma, del c.c., nomina, quale organo di controllo, un sindaco unico. L'organo di controllo nominato ha anche funzioni di revisione legale dei conti.

Delibera: 4 / 2013 del 29/01/2013

3. Il sindaco unico, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e può compiere atti di ispezione e di controllo; chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale e su determinati affari.
4. Il compenso dovuto al componente dell'organo di controllo e di Revisione è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

BILANCIO - UTILI - LIQUIDAZIONE

Articolo 17

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redige il bilancio con il relativo conto perdite e profitti, sotto l'osservanza delle norme di legge.

Articolo 18

L'assemblea dei soci approva il bilancio con il conto perdite e profitti e delibera in merito alla distribuzione degli utili, previa assegnazione del 5% (cinque per cento) degli utili annuali al fondo di riserva legale, finchè questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Articolo 19

Per la liquidazione e la ripartizione dell'attivo sociale, saranno osservate le disposizioni di legge; la liquidazione sarà affidata ad uno o più liquidatori nominati dall'assem-

Delibera: 4 / 2013 del 29/01/2013

blea.

Qualora la Società abbia a contrarre dei mutui, essa non potrà essere sciolta prima che vengano estinti.

SCUOLA DI EQUITAZIONE

Articolo 20

La scuola di equitazione della Società Ippica di Cagliari S.r.l. è riconosciuta dalla Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), che fa parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) quale rappresentante degli sport equestri in Italia.

La scuola è rappresentata presso gli organi federali ed è amministrata dal Consiglio di Amministrazione della Società Ippica di Cagliari S.r.l.", che può allo scopo delegare uno o più dei propri membri.

Articolo 21

La Società Ippica di Cagliari S.r.l. mette a disposizione della Scuola di Equitazione l'istruttore di equitazione, i propri cavalli completi di bardature ed idoneo maneggio con opportune attrezzature.

Articolo 22

La scuola di equitazione della Società Ippica di Cagliari S.r.l. accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie della F.I.S.E. e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che, a norma dell'articolo 41 dello statuto federale della F.I.S.E., il Consiglio Fe-

Delibera: 4 / 2013 del 29/01/2013

derale dovesse adottare a suo carico, nonchè le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 23

Oltre ai casi previsti dall'articolo 2382 del codice civile, non possono pertanto ricoprire la carica di amministratori della Scuola di Equitazione della Società Ippica di Cagliari S.r.l.:

- a) coloro che abbiano riportato condanne regolarmente passate in giudicato per delitti non colposi;
- b) coloro che abbiano subito squalifiche complessivamente superiori ad un anno inflitte dal C.O.N.I., da una Federazione Sportiva e da qualsiasi Associazione Ippica Nazionale.

Articolo 24

La scuola di equitazione della Società Ippica di Cagliari S.r.l. ha gestione finanziaria autonoma, il cui esercizio termina il 31 dicembre di ogni anno. Gli eventuali utili della gestione della Scuola saranno tassativamente destinati a totale vantaggio della scuola stessa e dello sport equestre.

Articolo 25

In caso di scioglimento, tutte le attività della Scuola di Equitazione che eventualmente rimanessero dopo l'estinzione

Delibera: 4 / 2013 del 29/01/2013

dei suoi propri debiti dovranno essere versate alla F.I.S.E., che devolgerà a favore di altra associazione che sorgesse in Cagliari con gli stessi intendimenti o , in caso di impossibilità, a favore dello sport equestre cagliaritano.

Articolo 26

Le prestazioni di tutti gli amministratori della scuola di equitazione della Società Ippica di Cagliari S.r.l. sono fornite a titolo gratuito ed onorifico.

Articolo 27

La Società non potrà apportare modifiche di sorta alle norme del presente statuto concernenti la scuola di equitazione, e più precisamente, gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, senza che la F.I.S.E. abbia espresso la sua esplicita approvazione in merito alla proposta di variazione sottopostale.

In caso di mancata approvazione da parte della F.I.S.E., la Società sceglierà tra la rinuncia alla variazione del proprio statuto e la perdita dell'affiliazione e degli eventuali particolari riconoscimenti per la propria Scuola di Equitazione.

RECESSO

Articolo 28

Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle

Delibera: 4 / 2013 del 29/01/2013

deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie;
- h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
- i) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal seguente comma del presente articolo.

Hanno inoltre diritto di recedere i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- l) la proroga del termine di durata della Società;
- m) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;
- n) la fusione e la scissione, quando ad esse consegua una modifica dello statuto che rientri tra le cause di recesso di cui sopra.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e

Delibera: 4 / 2013 del 29/01/2013

coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater del codice civile.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

L'organo amministrativo della Società è tenuto a comunicare ai soci i fatti - diversi dalle deliberazioni soggette a iscrizione nel registro delle imprese - che possano legittimare i soci all'esercizio del diritto di recesso entro otto giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. In tal caso il recesso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Delibera: 4 / 2013 del 29/01/2013

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di esercizio del diritto di recesso si applica l'articolo 2473, 3° comma, del codice civile.

Le quote del socio recedente sono liquidate dalla Società mediante il procedimento di cui all'articolo 2473 4° comma del codice civile.

Delibera: 4 / 2013 del 29/01/2013

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Salvi i divieti di legge, le controversie sorte tra la Società ed i soci aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti sono sottoposte ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, su richiesta anche di una sola delle parti.

Sono comunque escluse dall'ambito di applicazione della presente clausola compromissoria le controversie per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La soppressione della presente clausola deve essere approvata dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di recesso esercitabile da parte dei soci assenti, dissenzienti o astenuti entro novanta giorni.

Per quanto non espressamente disposto si rinvia alla disciplina di cui al Titolo V del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Articolo 30

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle speciali leggi in materia.

Delibera: 4 / 2013 del 29/01/2013

F.to Giangabriele Carta

F.to Dr. Roberto Vacca, Notaio